

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1384

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati TEODORI, ZEVI, PANNELLA, d'AMATO Luigi,
RUTELLI E MELLINI**

(V. Stampato n. 424)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 novembre 1988*

—————

Norme per la istituzione dell'albo e per il sorteggio delle
persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio
elettorale

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In ogni comune della Repubblica è istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori e di segretari da nominare nel comune.

2. La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) non aver superato il settantesimo anno di età;
- c) essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Art. 2.

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3.

1. Per la formazione dell'albo previsto dagli articoli precedenti, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata cinque giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, dopo aver provveduto, ove necessario, al raggruppamento delle sezioni elettorali secondo i criteri di cui all'articolo 2, procede al sorteggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, nel numero stabilito dall'articolo 1.

2. La commissione elettorale comunale provvede alla iscrizione nell'albo delle persone sorteggiate che risultino essere in possesso dei prescritti requisiti e non si trovino in

alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Successivamente l'albo è approvato e sottoscritto da tutti i componenti della commissione elettorale comunale.

3. L'albo formato ai sensi del comma 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

4. Una copia dell'albo approvato, unitamente a copia del verbale delle operazioni effettuate dalla commissione elettorale comunale, viene immediatamente inviata alla commissione elettorale mandamentale ai fini degli adempimenti di cui ai commi 5 e 6.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune, che intendono proporre ricorso avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso, a mezzo di messo comunale, alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale mandamentale.

Art. 4.

1. La commissione elettorale mandamentale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, verifica, entro i successivi trenta giorni, la regolarità della formazione dell'albo e decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale mandamentale sono immediatamente comunicate alla commissione eletto-

rale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5.

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli ha validità decennale e viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che hanno dato prova certa ed oggettiva di mancato affidamento nell'assolvimento delle mansioni ad essi demandate.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore o di segretario in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con sorteggio, alla sostituzione delle persone cancellate.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Art. 6.

1. Tra il quarantesimo ed il trentesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e dei segretari pari al doppio di quelli occorrenti per la costituzione del seggio. I primi sorteggiati sono nominati membri effettivi e l'ultimo di essi è designato segretario della sezione; i secondi fungono da membri supplenti che subentrano progressiva-

mente ai primi nell'ordine di estrazione a sorte, in caso di impedimento dei membri effettivi.

2. Se il comune è retto da un commissario, questi procede al sorteggio con l'assistenza del segretario comunale.

3. Ai membri effettivi, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il decimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro il giorno successivo la notifica della nomina, al sindaco o al commissario perchè provvedano alla sostituzione secondo i criteri di cui al comma 1. La nomina è notificata agli interessati non oltre il sesto giorno precedente le elezioni.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.